

— L'esito di inammissibilità e le sue ragioni nel giudizio penale di legittimità

The inadmissibility outcome and its reasons in the criminal judgment of legitimacy

di Vincenzo Giglio

Abstract. Questo scritto è focalizzato sull'esito di inammissibilità dei ricorsi presentati presso la Corte di cassazione penale.

I dati statistici forniti dalla stessa Corte dimostrano la preponderanza, sempre più marcata nel corso del tempo, di questo esito rispetto agli altri possibili.

Lo scopo dell'autore è comprendere a quali ragioni sia dovuta questa tendenza.

Abstract. This paper is focused on the inadmissibility outcome of the appeals filed with the Criminal Court of Cassation.

The statistical data provided by the Court itself demonstrate the preponderance, more and more marked over time, of this outcome over the other possible ones.

The author's purpose is to understand the reasons for this trend.

SOMMARIO: 1. I numeri. – 2. Le cause dell'aumento delle decisioni di inammissibilità. – 2.1. La disciplina normativa. – 2.2. La giurisprudenza. – 2.2.1. L'obbligo di specificità e la sua violazione, ovvero l'"aspecificità". – 2.2.2. L'autosufficienza. – 2.2.3. La manifesta infondatezza. – 2.2.4. Nei dintorni dell'inammissibilità: l'infondatezza "ai limiti dell'inammissibilità". – 3. Le voci della dottrina. – 4. Un monito dall'Europa: la sentenza Felloni c. Italia. – 5. Considerazioni finali.

SUMMARY: 1. The numbers. – 2. The causes of the increase in inadmissibility decisions. – 2.1. The regulatory framework. – 2.2. The jurisprudence. – 2.2.1. The obligation of specificity and its violation, or "non-specificity". – 2.2.2. Self-sufficiency. – 2.2.3. The manifest groundlessness. –

2.2.4. In the vicinity of inadmissibility: groundlessness “to the limits of inadmissibility”. – 3. The voices of the doctrine. – 4. A warning from Europe: the judgment Felloni v. Italy. – 5. Final considerations.

1. I numeri¹.

Le tabelle statistiche giudiziarie redatte a conclusione di ogni anno sono una miniera preziosa che consente di comprendere non solo la produttività dell'ufficio cui si riferiscono ma anche la sua visione e le sue tendenze applicative.

Su questa premessa si dà immediatamente conto, in relazione all'obiettivo perseguito dallo scritto, dei dati desunti dall'annuario statistico della Cassazione penale per l'anno 2020.

La tabella 1.1, che qui si riproduce², evidenzia, in via generale, una marcata diminuzione dei procedimenti iscritti e di quelli esauriti (cioè definiti o altrimenti eliminati) e un aumento di quelli pendenti.

Nell'anno di riferimento sono stati infatti iscritti 38.508 nuovi procedimenti (-24,2% rispetto al 2019) e ne sono stati esauriti 37.618 (-27,4%). La conseguenza è stata un aumento del 3,8% delle pendenze.

La significatività di queste variazioni si apprezza meglio ove si consideri che tra il 2010 ed il 2019 le nuove iscrizioni hanno oscillato tra le 50.801 unità del 2019 e le 56.632 del 2017 e gli esaurimenti tra i 47.316 del 2010 e i 58.014 del 2016 e che dal 2016 al 2019 la pendenza era costantemente diminuita³.

¹ Tutti i dati citati in questo paragrafo sono tratti dall'annuario statistico della Cassazione penale per l'anno 2020, reperibile a questo [link](#).


² La presente tabella, così come le altre riportate nel prosieguo del contributo, sono tratte direttamente dal testo dell'annuario statistico in commento.

³ A pag. 5 della [relazione](#) di sintesi del primo presidente della Corte di cassazione tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 si legge che «l'amministrazione della giustizia è stata, come ogni settore della vita della nostra comunità, segnata dalla pandemia. Ciò ha comportato il sostanziale blocco dell'attività giudiziaria per un certo periodo, una faticosa e difficile ripresa per la restante parte dell'anno».

Tab.1.1: Movimento dei procedimenti: iscritti, esauriti e pendenti

Anni: 2010-2020. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

	PROCEDIMENTI					
	ISCRITTI		ESAURITI (=definiti+eliminati)		PENDENTI a fine anno	
	val. ass.	var. %	val. ass.	var. %	val. ass.	var. %
2010	51.137	8,8%	47.316	- 4,7%	29.381	14,9%
2011	50.922	- 0,4%	49.952	5,6%	30.563	4,0%
2012	52.342	2,8%	51.611	3,3%	31.289	2,4%
2013	53.618	2,4%	53.036	2,8%	31.871	1,9%
2014	55.822	4,1%	53.550	1,0%	34.143	7,1%
2015	53.539	- 4,1%	51.698	- 3,5%	35.984	5,4%
2016	52.384	- 2,2%	58.014	12,2%	30.354	- 15,7%
2017	56.632	8,1%	56.760	- 2,2%	30.226	- 0,4%
2018	51.956	- 8,3%	57.572	1,4%	24.610	- 18,6%
2019	50.801	- 2,2%	51.828	- 10,0%	23.583	- 4,2%
2020	38.508	- 24,2%	37.618	- 27,4%	24.473	3,8%



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

Si passa adesso ai dati direttamente riferibili al tema di questo lavoro.

Dalla tabella 5.4 si ricava che nel 2020 3.821 procedimenti sono stati definiti con decisione di annullamento con rinvio (10,2% del totale), 2.614 con decisione di

annullamento senza rinvio (7%), 26.733 con decisione di inammissibilità (71,6%), 3.655 con decisione di rigetto (9,8%) e 511 con altra tipologia di definizione (1,4%).

Negli anni tra il 2010 e il 2015 la percentuale delle definizioni con pronuncia di inammissibilità aveva oscillato tra il 61% del 2013 e il 65,2% del 2011. Nel successivo quadriennio tra il 2016 e il 2019 l'oscillazione era stata tra il 67,8% del 2019 e il 70,1% del 2018.

Tab.5.4: Procedimenti definiti: classificazione per esito


Anni: 2010-2020. Valori assoluti e composizione percentuale

Valori assoluti

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per esito</i>						
	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	TOTALE
2010	4.321	3.477	30.352	7.811	1.189	47.150
2011	4.620	4.686	30.904	8.598	1.028	49.836
2012	4.715	4.076	33.574	8.036	1.055	51.456
2013	5.205	4.108	33.980	8.421	1.120	52.834
2014	6.582	5.444	32.549	7.821	978	53.374
2015	5.383	4.530	33.071	7.389	1.136	51.509
2016	5.341	7.322	36.639	7.312	1.112	57.726
2017	4.885	5.592	38.967	5.974	1.070	56.488
2018	5.083	4.973	40.082	6.092	942	57.172
2019	5.997	4.657	34.850	5.095	820	51.419
2020	3.821	2.614	26.733	3.665	511	37.344

Composizione percentuale

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per esito</i>						
	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	TOTALE
2010	9,3%	9,4%	62,0%	17,3%	2,1%	100,0%
2011	9,2%	7,9%	65,2%	15,6%	2,1%	100,0%
2012	9,9%	7,8%	64,3%	15,9%	2,1%	100,0%
2013	12,3%	10,2%	61,0%	14,7%	1,8%	100,0%
2014	10,5%	8,8%	64,2%	14,3%	2,2%	100,0%
2015	9,3%	12,7%	63,5%	12,7%	1,9%	100,0%
2016	8,6%	9,9%	69,0%	10,6%	1,9%	100,0%
2017	8,6%	9,9%	69,0%	10,6%	1,9%	100,0%
2018	8,9%	8,7%	70,1%	10,7%	1,7%	100,0%
2019	11,7%	9,1%	67,8%	9,9%	1,6%	100,0%
2020	10,2%	7,0%	71,6%	9,8%	1,4%	100,0%



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica


Da un dettaglio della medesima tabella 5.4 si constata ulteriormente che il 57,1% delle pronunce di inammissibilità dell'anno 2020 sono state emesse dalla settima sezione penale⁴ e il restante 42,9% dalle sei sezioni ordinarie, dalla sezione feriale e dalle Sezioni unite. L'esame degli anni precedenti evidenzia la tendenza a un progressivo, anche se incostante, avvicinamento delle due percentuali nel senso che diminuisce quella della settima sezione e aumenta quella complessiva delle altre sezioni.

Tab.5.4 dettaglio: Procedimenti definiti inammissibili: classificazione per sezione

Anni: 2010-2020. Valori assoluti e composizione percentuale

Anno	PROCEDIMENTI DEFINITI INAMMISSIBILI <i>per sezione</i>					
	Sezioni da I a VI, SF e SU		Settima sezione		TOTALE	
	<i>val. ass</i>	<i>comp.%</i>	<i>val. ass</i>	<i>comp.%</i>	<i>val. ass</i>	<i>comp.%</i>
2010	10.928	36,0%	19.424	64,0%	30.352	100,0%
2011	10.475	33,9%	20.429	66,1%	30.904	100,0%
2012	11.041	32,9%	22.533	67,1%	33.574	100,0%
2013	11.764	34,6%	22.216	65,4%	33.980	100,0%
2014	11.737	36,1%	20.812	63,9%	32.549	100,0%
2015	11.825	35,8%	21.246	64,2%	33.071	100,0%
2016	12.178	33,2%	24.461	66,8%	36.639	100,0%
2017	12.614	32,4%	26.353	67,6%	38.967	100,0%
2018	18.561	46,3%	21.521	53,7%	40.082	100,0%
2019	14.027	40,2%	20.823	59,8%	34.850	100,0%
2020	11.479	42,9%	15.254	57,1%	26.733	100,0%

⁴ Tale sezione, come stabilito nel decreto del primo presidente della Suprema Corte del 6 maggio 2013, è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il consigliere delegato all'esame preliminare, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., abbia rilevato una causa di inammissibilità.



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica


Altri dati significativi si ricavano dalla tabella 5.5 che ripartisce gli esiti per tipologia di ricorrente.

Nel 2020 sono stati definiti con pronuncia di inammissibilità il 33,8% (32,3% nel 2019) dei ricorsi presentati da uffici del pubblico ministero, il 73,4% (69,8% nel 2019) dei ricorsi delle parti private, il 21,7% (28,6% nel 2019) dei ricorsi presentati cumulativamente dal PM e dalle parti private.

Tab.5.5: Procedimenti definiti: classificazione per tipologia del ricorrente

Anni: 2010-2020. Valori assoluti e composizione percentuale

	PROCEDIMENTI DEFINITI per ricorrente:								
	PM		Parte privata			PM e parte privata insieme		TOTALE	
	val.ass.	comp. %	val.ass.	comp. %	di cui: IMPUTATO	val.ass.	comp. %	val.ass.	comp. %
2010	3.584	7,6%	43.061	91,3%	40.588	505	1,1%	47.150	100,0%
2011	3.761	7,5%	45.586	91,5%	43.337	489	1,0%	49.836	100,0%
2012	3.522	6,8%	47.482	92,3%	44.964	452	0,9%	51.456	100,0%
2013	3.472	6,6%	48.856	92,5%	46.125	506	1,0%	52.834	100,0%
2014	3.116	5,8%	49.694	93,1%	47.133	564	1,1%	53.374	100,0%
2015	2.639	5,1%	48.474	94,1%	45.718	396	0,8%	51.509	100,0%
2016	2.982	5,2%	54.340	94,1%	51.441	404	0,7%	57.726	100,0%
2017	2.700	4,8%	53.410	94,6%	50.643	378	0,7%	56.488	100,0%
2018	2.565	4,5%	54.220	94,8%	51.865	387	0,7%	57.172	100,0%
2019	2.322	4,5%	48.730	94,8%	46.982	367	0,7%	51.419	100,0%
2020	1.425	3,8%	35.689	95,6%	34.581	230	0,6%	37.344	100,0%



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

La tabella 5.6 (dettaglio 2) distingue a sua volta gli esiti per tipologie di ricorso e se ricava che nella categoria di gran lunga più importante, cioè quella dei ricorsi ordinari che da soli rappresentano il 58,1% del totale, sono stati dichiarati inammissibili 16.863 ricorsi su 21.691 per una percentuale pari al 77,7% del totale.

Tab.5.6 dettaglio 2: Procedimenti definiti: classificazione per tipologie e esito (comp.%)

Anno: 2020. Composizione percentuale (In azzurro sono evidenziate le principali tipologie: ciascuna raccoglie almeno il 2% dei procedimenti definiti)

	PROCEDIMENTI DEFINITI nel 2020 per tipologie e esito					TOTALE
	Annull. con rinvio	Annull. senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	
RICORSO ORDINARIO	7,7%	7,9%	77,7%	6,4%	0,3%	100,0%
MISURE CAUTELARI PERSONALI	13,7%	2,5%	58,5%	24,5%	0,8%	100,0%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	4,7%	6,7%	86,8%	1,7%	0,2%	100,0%
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	18,2%	1,3%	63,4%	16,3%	0,7%	100,0%
INCIDENTE ESECUZIONE	31,4%	8,6%	39,1%	18,9%	2,0%	100,0%
PATTEGGIAMENTO IN APPELLO	3,9%	4,0%	88,9%	2,7%	0,3%	100,0%
ESECUZIONE PENA	22,6%	4,5%	62,0%	10,2%	0,7%	100,0%
MISURE CAUTELARI REALI	17,4%	5,1%	55,8%	20,0%	1,7%	100,0%
ALTRI RICORSI	11,4%	31,3%	43,9%	9,1%	4,4%	100,0%
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	15,6%	2,2%	61,3%	16,4%	4,5%	100,0%
RICORSO STRAORDINARIO	1,6%	2,4%	83,5%	5,6%	6,9%	100,0%
SEQUESTRO PROBATORIO	10,6%	15,9%	48,6%	25,0%	0,0%	100,0%
RIPARAZIONE INGIUSTA DETENZIONE	28,3%	1,6%	14,4%	55,6%	0,0%	100,0%
INCIDENTI ESECUZ. LEGGI SPECIALI	15,5%	7,1%	58,7%	17,4%	1,3%	100,0%
RESTITUZIONE NEL TERMINE	18,7%	10,7%	46,0%	17,3%	7,3%	100,0%

PROCEDIMENTI DEFINITI nel 2020 per tipologie e esito

	Annull. con rinvio	Annull. senza rinvio	Inammissibili tà	Rigetto	Altro	TOTALE
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	14,0%	6,7%	58,7%	18,7%	2,0%	100,0%
RICORSO CONTRO SENTENZE INAPPELLABILI	5,6%	14,8%	74,6%	3,5%	1,4%	100,0%
REVISIONE	6,0%	3,7%	76,1%	13,4%	0,7%	100,0%
CONFLITTO DI COMPETENZA	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	97,0%	100,0%
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	0,0%	3,9%	4,7%	3,1%	88,2%	100,0%
MANDATO ARRESTO EUROPEO L. 22-04-05 N.69	15,3%	6,8%	58,5%	19,5%	0,0%	100,0%
CONVALIDA ARRESTO O FERMO	3,5%	52,2%	31,3%	12,2%	0,9%	100,0%
ARCHIVIAZIONE	0,9%	19,3%	67,9%	3,7%	8,3%	100,0%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE	22,3%	26,2%	41,7%	2,9%	6,8%	100,0%
RESCISSIONE	23,8%	10,7%	47,6%	10,7%	7,1%	100,0%
ESTRADIZIONE	15,1%	11,0%	41,1%	30,1%	2,7%	100,0%
RICUSAZIONE E ASTENSIONE	10,6%	3,0%	69,7%	16,7%	0,0%	100,0%
MISURE DI SICUREZZA	15,5%	5,2%	63,8%	10,3%	5,2%	100,0%
GRATUITO PATROCINIO	25,0%	2,8%	52,8%	5,6%	13,9%	100,0%
RIMESSIONE	0,0%	0,0%	94,4%	5,6%	0,0%	100,0%
CAUTELARE ESTRADANDO	2,8%	11,1%	52,8%	27,8%	5,6%	100,0%
GIUDIZIO ABBREVIATO	26,5%	8,8%	50,0%	2,9%	11,8%	100,0%
MANDATO ARRESTO EUROPEO+MISURE CAUTELARI	21,1%	10,5%	52,6%	15,8%	0,0%	100,0%
RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE	14,3%	28,6%	42,9%	14,3%	0,0%	100,0%
LIQUIDAZIONE COMPENSI	0,0%	50,0%	25,0%	0,0%	25,0%	100,0%
DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	100,0%
RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO	50,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	100,0%
RICUSAZIONE INTERNA	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
DICHIARAZIONE IRREVOCABILITA' EX ART 624 CPP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
RICORSO PER SALTUM	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100,0%
TOTALE	10,2%	7,0%	71,6%	9,8%	1,4%	100,0%

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

La tabella 5.7 (dettaglio 2) distingue gli esiti in base alle grandi voci di reato e, prendendo in considerazione solo quelle di maggior peso statistico, se ne apprende che sono tutte superiori all'80% le percentuali delle pronunce di inammissibilità per i delitti contro il patrimonio, le violazioni della legge sugli stupefacenti, i delitti contro la famiglia, i delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Tab.5.7: Procedimenti definiti: classificazione per grandi voci di reato

Anni: 2016-2020. Valori assoluti e composizione percentuale del 2020

	PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per grandi voci di reato</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	comp. %
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	10.432	9.608	10.167	8.802	6.752	18,1%
STUPEFACENTI	6.942	6.748	6.592	6.142	4.900	13,1%
DELITTI DI FURTO	3.906	4.323	4.255	4.069	2.799	7,5%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.574	2.461	2.738	2.436	1.795	4,8%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2.461	2.244	2.274	1.908	1.547	4,1%
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	1.142	1.177	1.628	1.509	1.316	3,5%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	1.115	1.075	1.416	1.164	1.225	3,3%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	1.413	1.430	1.639	1.596	1.008	2,7%
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	1.018	1.163	1.244	1.392	885	2,4%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	1.346	1.506	1.516	1.329	857	2,3%
DELITTI IN MATERIA DI LIBERTA' SESSUALE	1.105	1.221	1.342	1.255	852	2,3%
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE	903	952	1.196	1.342	804	2,2%
IMPOSTE DIRETTE E IVA	1.140	1.056	937	993	700	1,9%
CIRCOLAZIONE STRADALE	2.448	1.822	1.394	1.283	688	1,8%
DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO, INFANTICIDIO E OMICIDIO DEL CONSENZIENTE	976	1.088	1.059	998	616	1,6%
MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA E ANTIEVERSIONE	769	844	1.055	857	611	1,6%
ASSOC. PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI	553	627	549	631	530	1,4%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	1.145	1.076	1.080	991	511	1,4%
ARMIE ED ESPLOSIVI	541	715	734	644	466	1,2%
EDILIZIA E URBANISTICA	1.000	853	671	544	276	0,7%
IMMIGRAZIONE	420	449	539	457	256	0,7%
INQUINAMENTO E RIFIUTI	754	581	488	408	226	0,6%
DELITTI CONTRO L'ONORE	853	709	529	406	175	0,5%
PROSTITUZIONE	219	255	192	200	144	0,4%
ALTRI REATI	286	220	218	182	143	0,4%
SICUREZZA PUBBLICA INTERNA E INTERNAZIONALE	380	320	287	163	143	0,4%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	86	172	162	172	111	0,3%
CONTRAVV. - ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITA' PUBBLICA	269	304	278	172	106	0,3%
DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	92	66	80	74	98	0,3%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA	89	115	132	147	96	0,3%
ASSICURAZIONI SOCIALI, PENSIONI E ASSISTENZA IN GENERE	605	290	255	218	92	0,2%
RICICLAGGIO (DISPOSIZIONI ANTI)	155	193	186	127	82	0,2%
DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO	130	136	140	140	81	0,2%
SICUREZZA NEL LAVORO (IGIENE E PREVENZIONE INFORTUNI)	240	228	170	148	80	0,2%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	79	85	98	88	71	0,2%
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA,INDEBITA LIMIT. LIBERTA' PERSONALE,ABUSI DI AUTORITA'	80	85	94	90	59	0,2%
CONTRABBANDO DOGANALE	105	101	92	91	49	0,1%
ALIMENTI E BEVANDE	132	102	84	54	44	0,1%
DELITTI DI VIOLAZIONE DEI SIGILLI	198	182	178	106	43	0,1%
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	61	44	50	29	42	0,1%

PROCEDIMENTI DEFINITI *per grandi voci di reato*

	2016	2017	2018	2019	2020	comp. %
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	182	192	115	70	42	0,1%
MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE	434	403	322	107	41	0,1%
FRODI SPORTIVE	7	8	7	51	39	0,1%
CONTRAVV. - INCOLUMITA' PUBBLICA	71	78	62	63	36	0,1%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE	67	75	54	58	32	0,1%
IMPOSTE SU PRODUZIONE E CONSUMI	49	46	30	50	32	0,1%
REATI MILITARI PREVISTI DAI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA	67	63	34	36	30	0,1%
CACCIA	59	45	23	43	27	0,1%
DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO	34	28	33	27	24	0,1%
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	25	30	40	20	21	0,1%
PROPRIETA' INTELLETTUALE	93	79	74	48	21	0,1%
SOCIETA' E CONSORZI ED ENTI COLLETTIVI IN GENERE	19	24	24	34	19	0,1%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO (ALTRI)	7	12	13	19	17	0,05%
DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI	21	30	16	32	16	0,04%
REATI DI MALTRATTAMENTI O IMPIEGO ILLECITO DI ANIMALI	22	38	24	25	15	0,04%
CONTRAVV. - POLIZIA DEI COSTUMI	55	33	33	21	15	0,04%
AUTOCERTIFICAZIONI	20	16	19	20	13	0,03%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE	17	22	17	14	10	0,03%
DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME	48	27	12	15	10	0,03%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	4	9	15	10	9	0,02%
LOTTO, LOTTERIE E SCOMMESSE CLANDESTINE	146	57	39	19	8	0,02%
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	11	14	14	10	7	0,02%
ISTITUTI DI CREDITO (D.L. VO 385/1993; L. 108/1996)	17	10	12	9	7	0,02%
TITOLI DI CREDITO	13	13	10	17	7	0,02%
DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	5	6	9	8	7	0,02%
ELEZIONI	8	14	9	9	7	0,02%
CONTRAVV. - ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6	14	9	14	6	0,02%
DELITTO DI STRAGE	1	1	4	4	5	0,01%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA	2	5	8	6	5	0,01%
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE	4	3	3	5	5	0,01%
AREE PROTETTE	18	14	12	7	3	0,01%
AIUTI COMUNITARI	2	3	1	2	3	0,01%
ASSOCIAZIONI SEGRETE		1			3	0,01%
PARITTI POLITICI	2			3	3	0,01%
SANITA' IN GENERE	7	11	7	7	2	0,01%
SPECIE PROTETTE	3	7	4	2	2	0,01%
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E LA PIETA' DEI DEFUNTI	10	2	2	1	2	0,01%
ABORTO	9	2	1		2	0,01%
RISERVATEZZA (TUTELA DELLA)	8	7	8	8	2	0,005%
LAVORO DONNE E MINORI	22	17	6	5	1	0,003%
STAMPA	4	3	2	4	1	0,003%
ANIMALI PERICOLOSI		2	1	3	1	0,003%
VALUTE E MERCATO DELL'ORO		1	1	3	1	0,003%
CONCORSI ED ESAMI (FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI)		1		3	1	0,003%

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per grandi voci di reato</i>						
	2016	2017	2018	2019	2020	comp. %
GUARDIA DI FINANZA	3				1	0,003%
POSTE, TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEDIFFUSIONI	5	5		1	1	0,003%
STATUTO DEI LAVORATORI	1	3	5	2	1	0,003%
SOSTANZE, PREPARATI E PRODOTTI PERICOLOSI	1	1	4	1		
CONTRAVV. - TUTELA DEI SEGRETI	4	3	3	3		
POLIZIA DI STATO	3	1	3	1		
MONOPOLIO TABACCHI	2	2	2	2		
GAS COMBUSTIBILI	1		2			
<i>Altre voci</i>	28	10	4	15		
<i>Senza voce di reato</i>	7.917	8.371	8.282	7.125	5.502	14,73%
TOTALE	57.726	56.488	57.172	51.419	37.344	100,0%

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

Si possono adesso sintetizzare, a conclusione di questa piccola rassegna statistica, le tendenze che pare potersene trarre.

Negli anni compresi tra il 2010 e il 2019 la percentuale di ricorsi cui è seguita una decisione di annullamento con o senza rinvio ha avuto come picco minimo il 17,1% del 2011 e come picco massimo il 22,5% del 2013. Nel 2020 la stessa percentuale è stata del 17,2%, attestandosi pertanto sui valori minimi del decennio precedente.

Un fenomeno opposto è avvenuto riguardo all'inammissibilità. Tra il 2010 e il 2019 la percentuale di ricorsi definiti con decisione di inammissibilità è oscillata tra il 61% del 2013 e il 70,1% del 2018. Nel 2020 la stessa percentuale è stata del 71,6%, cioè un punto e mezzo sopra il picco massimo del decennio precedente.

Nell'anno dell'emergenza pandemica e delle difficoltà che ne sono derivate all'organizzazione del lavoro della Suprema Corte sono dunque diminuite le sopravvenienze e le definizioni ed aumentati l'arretrato e le inammissibilità.

Si constata inoltre una diversa distribuzione delle decisioni di inammissibilità nelle quali sono sempre più coinvolte le sezioni ordinarie.

E ancora, la scure dell'inammissibilità si abbatte sette volte su dieci sui ricorsi delle parti private e tre volte su dieci su quelli del pubblico ministero.

Infine, la percentuale delle decisioni di inammissibilità, già alta se calcolata sull'insieme dei ricorsi, lo diventa ancora di più fino a sfiorare l'80% se calcolata soltanto sui ricorsi ordinari.

2. Le cause dell'aumento delle decisioni di inammissibilità.

I dati riportati nel precedente paragrafo sono eloquenti e testimoniano che tra le varie risposte possibili ad un ricorso presentato al giudice penale di legittimità l'inammissibilità sovranchia tutte le altre.

Gli effetti di tale situazione sono deleteri da qualunque visuale si voglia osservarli.

Lo sono per i ricorrenti cui vengono negati non solo il risultato sperato ma ancor prima la risposta alle domande poste al giudice che, per posizione funzionale, è (o dovrebbe essere) il detentore delle migliori soluzioni giuridiche.

Lo sono per i difensori delle parti private che faticano sempre di più a definire le coordinate cui fare riferimento negli atti di impugnazione e gli oneri dimostrativi dei quali devono farsi carico⁵.

Lo sono per quello stesso giudice il cui tempo/lavoro è drasticamente assottigliato dalla necessità di evadere una miriade di ricorsi che non produrranno alcun effetto concreto e lo distoglieranno dagli altri nei quali il confronto con le tesi dei ricorrenti è invece possibile e in ipotesi capace di dar vita al costante affinamento interpretativo che è lo specifico della giurisdizione di legittimità.

È allora importante provare a comprendere perché l'inammissibilità abbia questo spazio inusitato.

Si ritiene essenziale a questo fine distinguere con nettezza l'assetto normativo da cui discendono le cause di inammissibilità positivamente previste e le addizioni interpretative apportate dalla giurisprudenza.

È questo l'unico modo per capire quali tra quelle cause siano pacificamente ed esclusivamente riconducibili alla volontà del legislatore e quali invece siano il frutto di un'aggiunta di senso attribuibile all'interprete.

Compiuta questa distinzione, occorrerà ancora capire se le addizioni di cui si parla derivino da una piana applicazione dei criteri indicati dall'art. 12 delle Preleggi al Codice civile o siano piuttosto assimilabili al fenomeno della cosiddetta giurisprudenza "creativa" e se, in questo secondo caso, sia plausibile oppure no qualificarla ulteriormente come "difensiva".

2.1. La disciplina normativa.

Il codice di rito elenca varie situazioni alla cui ricorrenza segue la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni in generale.

Questa sanzione è riservata (art. 591 c.p.p.) alle impugnazioni proposte da soggetti non legittimati o privi di interesse o riferite a provvedimenti non impugnabili o inosservanti delle disposizioni prescritte riguardo alla forma (art. 581 c.p.p.), alle modalità di presentazione (art. 582 c.p.p.), alla spedizione dell'atto (art. 583 c.p.p.), ai termini (art. 585 c.p.p.) e alle ordinanze dibattimentali (art. 586 c.p.p.) o oggetto di rinuncia.

⁵ Rileva E. Fragrasso in *Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all'esito dell'udienza pubblica*, in *Archivio Penale*, 2019 n. 2, che «Tra gli avvocati penalisti è diffusa la convinzione che l'esito del ricorso per cassazione dipenda, attualmente, da variabili ignote al momento della sua preparazione e della sua presentazione» (p. 1).

Sono inoltre previste situazioni ugualmente sanzionate da inammissibilità specificamente riferite al ricorso per cassazione.

Sono presi in considerazione in questo secondo ambito i ricorsi proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati oppure volti a dedurre violazioni non contestate nei motivi d'appello (art. 606, comma 3 c.p.p.), fatta eccezione in quest'ultimo caso per i ricorsi immediati in cassazione (art. 569 c.p.p.) e per le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello (art. 609, comma 2 c.p.p.), oppure sottoscritti da un difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione o proposti personalmente dall'imputato (art. 613 c.p.p.).

Ognuna delle situazioni elencate rende geneticamente inammissibile il ricorso cui è riferita e comporta l'attivazione della procedura regolata dall'art. 611 c.p.p.: il presidente della Corte di cassazione, ove il consigliere delegato abbia rilevato la ricorrenza di una causa di inammissibilità, assegna il ricorso alla settima sezione⁶ il cui presidente fissa una data per la decisione in camera di consiglio in esito alla quale sarà dichiarata l'inammissibilità o, in alternativa, saranno restituiti gli atti al presidente della corte per l'assegnazione ad una delle sezioni ordinarie; la procedura è ulteriormente semplificata e l'inammissibilità è dichiarata *de plano* per i casi di ricorsi presentati da soggetti non legittimati o riferiti a provvedimenti non impugnabili o che non abbiano osservato le disposizioni dettate dai citati artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.

Fin qui il legislatore.

2.2. La giurisprudenza.

La regolamentazione normativa esposta in sintesi nel precedente sottoparagrafo non basta a se stessa.

Vi si rinvencono spesso enunciazioni linguistiche che generano una richiesta di senso.

Ci si riferisce ai non pochi casi in cui il legislatore traccia una linea di confine che il ricorrente deve oltrepassare affinché il motivo che ha dedotto raggiunga il suo scopo fisiologico.

La loro sottolineatura è sempre affidata a un aggettivo o a un avverbio.

Così avviene per l'enunciazione **specificata** dei motivi (artt. 581, comma 1, lettera d c.p.p.), la prova **decisiva** (art. 606, comma 1, lettera d c.p.p.), la **manifesta** illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettera e c.p.p.), i motivi **manifestamente** infondati (art. 606, comma 3 c.p.p.).

Questi termini, pur potendo apparire talvolta come semplici indicatori di quantità (decisivo è più che rilevante e significativo; manifesto è ciò che è evidente a tutti ed

⁶ Si veda nota n. 3.

esprime quindi il grado massimo della chiarezza), implicano indistintamente un giudizio di valore.

Ad esempio, secondo Cass. Pen., Sez. VII, 45938/2018,

«Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante».

In questa prospettiva la decisività è frutto di un confronto tra la prova e la motivazione oppure, in alternativa, è ciò che è capace di destrutturare la sentenza e le sue fondamenta.

Entrambe le opzioni richiedono non una semplice presa d’atto ma una valutazione che deve attingere il cuore del giudizio, ciò che davvero ne ha determinato l’esito.

Diventa in tal modo preminente, in questo caso e negli altri, il compito dell’interprete cui spetta tracciare la linea di confine posta dal legislatore.

Si tratta adesso di comprendere, in direzione delle più frequenti cause di inammissibilità, come sia stato assolto questo mandato e quale rapporto sia venuto ad instaurarsi tra diritto vigente e diritto vivente.

Altrettanto importante sarà verificare, come del resto precisato fin dalla premessa, se l’interprete abbia debordato dal suo compito e tradito quel mandato.

2.2.1. L’obbligo di specificità e la sua violazione, ovvero l’“aspecificità”⁷.

La giurisprudenza di legittimità ha operato intensamente su quest’obbligo, precisando in modo capillare la fenomenologia delle sue violazioni.

Emerge anzitutto in via generale un’idiosincrasia della Suprema Corte verso la confusione e la promiscuità.

Secondo Cass. Pen., Sez. II, 19833/2021,

⁷ Questo sostantivo, sebbene assente nei più diffusi vocabolari, è profondamente penetrato nel linguaggio dei giudici di legittimità, tanto da essere stato usato ben 8.892 volte nelle sentenze emesse dal 2016 in avanti. La fonte della notizia è la banca dati Italgjure cui si accede dal sito web istituzionale della Corte di cassazione entrando nella sezione “Per il cittadino” e da lì nella sezione “Sentenza web”. La versione di Italgjure ad accesso libero consente ricerche limitate agli archivi della giurisdizione civile e penale degli ultimi cinque anni più quello in corso e mette a disposizione due soli canali di ricerca, “Parole o Numero/Anno della sentenza” e “Riferimenti normativi”. Basterà dunque selezionare l’archivio penale e poi digitare il termine “aspecificità” e si avrà il numero complessivo e l’elenco delle decisioni che lo riportano. Il dato numerico indicato sopra è stato acquisito con un accesso digitale fatto il 14 giugno 2021. Può essere utile rilevare che il sostantivo di cui si parla è stato usato 4.485 volte in decisioni della settima sezione dietro la quale si colloca la seconda sezione con 1.561 decisioni.

«In tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio».

Non spetta dunque al giudice di legittimità di risolvere i dubbi e le incertezze dei ricorrenti né di fare la cernita per scovare tra le tante proposizioni quella potenzialmente utile.

Non gli spetta neanche, non sempre almeno, rilevare l'esistenza di atti inutilizzabili o nulli con l'unica eccezione che il ricorrente sia uscito vittorioso dal confronto con la cosiddetta «prova di resistenza»⁸.

Ed infatti, secondo Cass. Pen., Sez. II, 22075/2021,

«Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "**prova di resistenza**", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento».

Così come, secondo Cass. Pen., Sez. VII, 21434/2021,

«Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti la nullità di un atto, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di **inammissibilità per aspecificità**, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento [...] ciò perché il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente la nullità dell'atto o l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità».

A parte queste prime trincee, le decisioni di legittimità, come c'era da attendersi, utilizzano più volte il termine "indeterminatezza" per qualificare i motivi privi di specificità.

In effetti, il sostantivo identifica situazioni caratterizzate da vaghezza, genericità, astrattezza e ben si comprende che ognuna di esse contraddice la specificità che riporta a concetti precisi, determinati, delimitati.

Un'applicazione di tal genere si deve, tra le tante possibili, a Cass. Pen., Sez. III, 22835/2021 in cui si afferma che

⁸ L'espressione "prova di resistenza", cercata in Italgjure con le modalità descritte nella nota n. 6, risulta usata in 1.160 decisioni. La prima utilizzatrice, con 420 decisioni, è la seconda sezione (dati verificati il 16 giugno 2021).

«La mancanza di specificità del motivo [...] va valutata e ritenuta [...] per la sua genericità, intesa come indeterminatezza».

Abbondano tuttavia le decisioni, compresa quella appena citata, che all'indeterminatezza associano "l'aspecificità", intesa come assenza di correlazione tra le argomentazioni del provvedimento impugnato e quelle dell'impugnazione, condizione che si manifesta allorché quest'ultima ignori e quindi non si confronti con l'apparato giustificativo del primo.

Ecco allora che la specificità assume per via interpretativa un secondo significato: non più soltanto impegno alla precisione e alla determinatezza dei riferimenti ma anche obbligo al confronto con i passaggi argomentativi della decisione contestata.

Un obbligo che, secondo Cass. Pen., Sez. II, 22493/2021, non può dirsi affatto assolto nel caso del

«ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti».

Ben altro è infatti lo standard richiesto, secondo Cass. Pen., Sez. VI, 8700/2013 (una decisione così di successo da essere poi richiamata senza alcuna variazione da molteplici decisioni successive):

«La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta».

L'ineluttabilità dell'inammissibilità per omissione di confronto viene tuttavia contraddetta da varie decisioni, tra queste Cass. Pen., Sez. III, 23941/2021, con motivazioni non facilmente intelligibili. Se ne offre un esempio:

«il ricorso è complessivamente infondato, pur esponendosi alcuni dei motivi proposti al giudizio di inammissibilità in quanto generici per aspecificità, atteso che non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica). Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione».

Nonostante le severe censure, il ricorso è stato "soltanto" rigettato anziché essere dichiarato inammissibile.

Non finisce qui l'affinamento interpretativo.

La medesima decisione 8700/2013 estende ulteriormente l'impegno richiesto al ricorrente:

«Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una **"duplice specificità"**: deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato [...] deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente».

In altri termini al ricorrente spetta indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione, ricondurle ad un vizio denunciabile e dimostrare inconfutabilmente che tale vizio ha fatto deragliare il giudice di merito, inducendolo ad una decisione diversa da quella prevedibile in assenza del vizio.

L'espressione «doppia specificità», definita «felice» da Cass. Pen., Sez. II, 37407/2020, è per la verità sottostimata dal momento che al ricorrente è imposto un triplo *step* di specificità (ragioni, vizio, decisività) ma non è tanto questo che conta quanto piuttosto che la giurisprudenza di legittimità, più che consolidata sul punto, ha ulteriormente esteso il precetto della specificità, assegnandogli il significato di dimostrazione della decisività della violazione, cioè dell'ineluttabilità di un differente esito del giudizio di merito una volta rimossa la violazione medesima.

Non basta ancora.

Il confronto critico specifico del ricorrente con le argomentazioni della decisione impugnata è aggravato da una facoltà espressamente riconosciuta al giudice d'appello il quale, come si premura di ricordare tra le tante Cass. Pen., Sez. V, 20846/2021,

«Non è tenuto a rispondere a tutte le **argomentazioni** svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere **disattese per implicito** o per aver seguito un **differente iter motivazionale** o per **evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata**».

Principio, questo, che trova ulteriori forza e alimento nell'altro, affermato anche di recente da Cass. Pen., Sez. III, 12388/2020, secondo il quale

«Nel giudizio di appello vige la **presunzione di completezza della prova** formatasi nel corso dell'istruzione dibattimentale che da sempre costituisce un naturale sbarramento alla rinnovazione ex art. 603 c.p.p.».

Può capitare quindi che il ricorrente debba confrontarsi col silenzio.

In casi del genere, la "critica argomentata" non può limitarsi all'aggressione del non detto, giacché questo non scalfisce la presunzione di completezza, ma deve spingersi al

punto di comprendere ed esplicitare il pensiero implicito del giudice di merito, equiparato a una verità così perentoria da non richiedere neanche di essere spiegata.

Solo se questo tentativo avrà successo, il ricorrente dovrà essere poi capace di dimostrare una verità alternativa che sia talmente forte da superare il detto e il non detto.

2.2.2. *L'autosufficienza.*

Questo termine racconta una storia di successo tanto quanto quella dell'aspecificità⁹.

Si tratta, è bene chiarirlo fin d'ora, di un onere di esclusiva creazione giurisprudenziale, posto a carico del ricorrente e concepito in modo progressivamente più gravoso.

All'istituto è estranea qualsiasi funzione di garanzia, anzi ne è l'antitesi, poiché, introducendo una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, nega a ricorsi perfettamente legittimi la *chance* di essere presi in considerazione ed eventualmente accolti.

La passata pretesa della giurisprudenza di legittimità era limitata alla formulazione chiara, specifica, completa e precisa dei motivi di impugnazione.

Di seguito fu richiesta una precisa indicazione degli atti e verbali che contenevano i dati cui erano riferiti i motivi di contestazione.

La versione ancora più aggiornata pretende la trascrizione integrale degli atti all'interno del ricorso.

Serve sottolineare che questa causa di inammissibilità di conio giurisprudenziale non è in alcun modo giustificata dalla riforma dell'art. 606 c.p.p. operata dalla legge n. 46/2006. La novella riguardò infatti, per quanto qui interessa, solo il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, chiarendo che esso andava rilevato quando risultasse non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame.

La riforma aveva una chiara funzione garantistica. In precedenza, infatti, al giudice di legittimità era precluso l'accesso ad atti processuali diversi dalla decisione impugnata il che gli impediva perfino di verificare se prove decisive fossero state ignorate nella fase di merito.

Il legislatore del 2006 considerò che la regolamentazione allora vigente limitasse in modo grave e ingiustificato il soddisfacimento di primarie esigenze di giustizia e concesse più ampi margini di rappresentazione al ricorrente attraverso, appunto, la

⁹ Una ricerca, condotta con la stessa metodologia riportata nella nota n. 6, ha permesso di accertare che, alla data del 15 giugno 2021, ben 5.622 decisioni contenevano la parola "autosufficienza". Anche in questo caso il primato dell'uso del termine spetta alla settima sezione, seguita dalla seconda.

facoltà di indicare specificamente gli atti processuali significativi per la dimostrazione del vizio di motivazione.

Tutto ciò si poteva attendere tranne che l'apertura garantista della legge n. 46 fosse usata per scopi esattamente opposti, cioè come un grimaldello per estendere il principio dell'autosufficienza del ricorso a fattispecie che nulla avevano a che fare col vizio di motivazione. Eppure è esattamente ciò che è avvenuto.

Quel principio è stato infatti progressivamente esteso anche ai vizi *in procedendo* sebbene la norma che li regola, cioè l'art. 606 comma 1 lettera c) c.p.p., non fosse stata interessata dalla riforma del 2006. Per di più, l'estensione fu motivata anche sul presupposto che l'autosufficienza, in quanto richiesta dall'art. 360 n. 5 c.p.c., fosse diventata una sorta di principio generale dell'ordinamento che si estendeva dunque oltre i confini della giurisdizione civile. Non si diede alcun peso, ovviamente, al fatto che il suddetto art. 360 c.p.c. si riferisse ad un vizio motivazionale.

Tanto ciò è vero che autorevoli opinioni critiche verso questo modo di vedere si manifestarono all'interno della stessa Corte Suprema.

Così si espresse, ad esempio, un magistrato di quell'ufficio¹⁰:

«Si è già osservato che non si può invocare la nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606 a proposito degli *errores in procedendo*, dato che essi appartengono al distinto caso della lett. c). Vi è stato però di fatto nella giurisprudenza penale un trascinarsi della tematica dell'autosufficienza del ricorso su questo tipo di vizio, influenzato dalla giurisprudenza civile, che aveva come punto di riferimento l'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., riferibile ad ogni vizio deducibile ex art. 360 [...]. Si tratta però [...] di una linea giurisprudenziale priva di base normativa».

Un'opinione altrettanto netta fu manifestata da Ernesto Lupo, presidente della Suprema Corte, in occasione di un incontro di formazione, focalizzato sugli epiloghi decisori del processo penale in Cassazione, avvenuto il 13 dicembre 2012¹¹:

«Quello di autosufficienza è un concetto che la giurisprudenza penale farebbe bene a non utilizzare».

Nessuno di questi auspici ha avuto un qualche seguito e l'autosufficienza continua a prosperare e trascinare ben oltre l'ambito del vizio di motivazione.

E così, secondo Cass. Pen., Sez. I, 51876/2019 e molte altre decisioni dello stesso tenore:

«L'impugnazione manca di **autosufficienza**, e non può essere scrutinata per tale assorbente ragione. Nel denunciare il vizio di travisamento della prova in ordine alla circostanza della previa conoscenza del provvedimento cui ottemperare, il ricorrente non si avvede che era suo onere far risultare la relativa circostanza mediante modalità idonee, quali l'integrale riproduzione in ricorso, o l'allegazione in copia, degli atti implicati nella censura, ovvero,

¹⁰ G. Conti, L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale in cassazione, 2012, consultabile a questo [link](#).

¹¹ Il report è consultabile a questo [link](#).

quanto meno, l'individuazione precisa di essi nel fascicolo processuale di merito, in modo da non costringere la Corte di cassazione alla lettura indiscriminata del fascicolo stesso e ad una ricerca "al buio".

Era lecito attendersi che qualcosa potesse cambiare dopo l'introduzione, dovuta all'art. 7, comma 1, D.lgs. 11/2018, dell'art. 165-bis tra le disposizioni di attuazione del codice di rito il cui secondo comma dispone testualmente che

«Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione».

Sembrerebbe una disposizione di piana comprensione: se il ricorrente per cassazione deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e indica a tal fine specifici atti del processo, la cancelleria del giudice la cui decisione è impugnata è tenuta a verificare se tra gli atti trasmessi alla Suprema Corte vi siano quelli indicati dal ricorrente medesimo; ove ne accerti la mancanza, è tenuta a reperirli e inserirli in un fascicolo da allegare al ricorso; se gli atti in questione mancassero, la cancelleria deve attestare la circostanza.

In altri termini: il ricorrente indica gli atti, la cancelleria li procura e li trasmette.

Non è così per la Corte di Cassazione.

Si legge infatti in Cass. Pen., Sez. II, 21801/2021, che

«Quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova, il **principio della "autosufficienza del ricorso"** costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché **è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi** (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "*fumus*" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso».

Lo stesso principio è ribadito da Cass. Pen., Sez. IV, 21576/2021, secondo la quale

«Sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro **integrale trascrizione o allegazione**».

Infine, e in questo caso previo un confronto con il citato art. 165-bis, Cass. Pen., Sez. VII, 1122/2020, precisa che

«Quando viene infatti invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché **è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione**

dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto. Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-*bis* comma 2 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice" è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. **Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice** che ha emesso il provvedimento impugnato, **resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti** attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. È così sempre necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria [...]. **Ciò non è stato fatto dal ricorrente, né alla Corte può essere demandata la ricerca e l'interpretazione della prova dichiarativa così evocata, ovvero – per altro verso – l'allegazione in blocco della trascrizione degli atti processuali, postulandone la lettura da parte della Suprema Corte».**

Serve precisare che nel caso di specie il ricorso era fondato su un unico motivo con cui erano dedotti congiuntamente i vizi di violazione di legge e di travisamento di una singola prova dichiarativa, più precisamente la deposizione di una teste.

Dalla motivazione della sentenza citata si ricava inoltre che il ricorrente aveva riportato nell'atto di impugnazione lo stralcio della deposizione che riteneva significativo ai fini della dimostrazione del travisamento.

Non pare proprio che la cancelleria interessata dovesse compiere alcuna attività identificativa riguardo all'atto cui il ricorso era riferito, nessuna incertezza essendo possibile al riguardo.

Ciò nondimeno, è stato ugualmente attivato il meccanismo di trasmissione alla settima sezione e il collegio *ad quem*, anziché restituire gli atti al presidente della Corte, ha ravvisato l'inammissibilità rimproverando al ricorrente di non avere indicato specificamente alla cancelleria l'atto da allegare al ricorso o, in alternativa, di non averne trascritto integralmente il contenuto nel ricorso stesso.

Alla Corte non si può chiedere infatti di cercare e interpretare essa stessa la prova evocata né si può immaginare di cavarsi d'impaccio allegando tutti gli atti processuali e pretendendone la lettura.

2.2.3. La manifesta infondatezza¹².

La consistenza numerica dei casi in cui viene in rilievo questa causa speciale di inammissibilità dimostra senza bisogno di ulteriori conferme la sua importanza nevralgica per gli scopi di questo scritto.

La stessa Corte Suprema ha avvertito la delicatezza dell'istituto e la necessità di definirne i contorni nel modo più accurato possibile.

Un consistente sforzo in questa direzione è stato compiuto da Cass. Pen., Sez. II, 9486/2018.

Dalla motivazione di questa decisione risulta un'acuta consapevolezza dei gravi riflessi generati da vaghezze interpretative:

«L'opzione per la declaratoria di infondatezza o manifesta infondatezza dei motivi [...] può [...] assumere estrema rilevanza. Essa risulta particolarmente delicata anche in considerazione delle sue possibili implicazioni quanto al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza ed, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'art. 6, §§ 1 e 2, della Convenzione EDU, ma anche dagli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione, che sarebbe astrattamente possibile ritenere violati da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dipenda non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi che possono sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giudice sulla fondatezza dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti. Per tali ragioni, ritiene il collegio che devono essere compiutamente individuati i parametri ai quali il giudice di legittimità deve attenersi ai fini della relativa valutazione».

Riconosciuta questa necessità, richiamata a conferma la risalente decisione 21/1995 delle Sezioni unite penali che avvertiva come

«Il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile»

e sottolineato ulteriormente che l'inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., l'estensore ha proceduto al riepilogo degli elementi capaci di guidare il giudice di legittimità nel difficile compito.

Esaurita la ricognizione, ha formulato le conclusioni che ne ha tratto, in questi termini:

«Ciò premesso, ritiene il collegio che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sia chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale (e quindi arbitraria) quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma sia tenuto a valutare tale ultima connotazione della rilevata infondatezza, valorizzando:

¹² Il 16 giugno 2021 si è fatta una ricerca nella banca dati Italgire, secondo le modalità descritte nella nota n. 6, utilizzando come chiave di ricerca l'espressione "manifestamente infondato". Si è constatato che essa è stata utilizzata in 84.055 decisioni. Il primato è detenuto dalla settima sezione (39.509 decisioni), seguita dalla seconda (12.707 decisioni).

A) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso. Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui:

- si invochi una norma inesistente nell'ordinamento
- si pretenda di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge;
- si riproponga una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi;

B) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione [se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.: in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d'inammissibilità del ricorso], valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale».

È certamente lodevole l'impegno del collegio decidente e sono meritori gli scopi che lo hanno guidato.

Se tuttavia si pone attenzione alle considerazioni riferite ai vizi di motivazione, non può sfuggire che i criteri valutativi presentati come adeguati non pongono affatto rimedio alla genericità della formula legislativa e mantengono intatta la libertà interpretativa del giudice.

Si sostiene anzitutto che sono manifestamente infondate le «censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali».

Per definire ciò che è manifesto bisogna quindi ricorrere a qualcos'altro che è pure manifesto ma si continua a non dire cosa occorre perché una proposizione sia così universalmente chiara da meritare l'aggettivazione di cui si parla.

Si aggiunge che è manifestamente infondata l'attribuzione ad una motivazione di un «contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale».

Si dovrebbe tuttavia convenire che, se è agevole constatare questa condizione nei casi di difformità letterale, lo è assai meno per le difformità logiche e critiche.

Non si vuole certo sostenere né l'illegittimità né la possibile utilità di questi criteri.

Si desidera, assai più limitatamente, mettere in chiaro che nessuno, e la Cassazione non fa eccezione, può misurare concetti non misurabili e poi pretendere di averli davvero misurati.

L'estensore della decisione ha proposto un criterio e lo ha fatto perché un criterio occorreva. Ha solo trascurato di aggiungere che ha proposto una misura soggettiva, un suo personale modo di vedere le cose, una sua particolare visione di ciò che è chiaro.

Che le cose stiano in questi termini lo si ricava dal florilegio di definizioni della manifesta infondatezza proposto a ritmo incessante dalla giurisprudenza di legittimità. Seguono alcuni esempi.

In Cass. Pen., Sez. VII, 23198/2021, si legge un passaggio del genere:

«Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla confermata durata delle pene accessorie in misura fissa non aderendo così all'orientamento giurisprudenziale che indica come le stesse debbano essere commisurate ai sensi dell'art. 37 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputata è manifestamente infondato considerando come il citato orientamento giurisprudenziale fosse minoritario».

La manifesta infondatezza viene fatta coincidere in questo caso nell'utilizzo a fondamento del vizio denunciato di un indirizzo minoritario.

Cass. Pen., Sez. VII, 22579/2021, si esprime così:

«Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi [...] manifestamente infondati, essendo stato il diniego della sostituzione della pena detentiva congruamente motivato dai giudici territoriali».

Qui la manifesta infondatezza è associata a un giudizio di congruità del provvedimento impugnato ma nessuno saprà mai sulla base di quali valutazioni quel giudizio è stato formulato.

Cass. Pen., Sez. VII, 19237/2021, attesta che

«Il ricorso [...] è **manifestamente** infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca **appropriata** motivazione, dovendo la stessa essere letta unitamente a quella emessa dal Tribunale, trattandosi di una c.d. "doppia conforme" di condanna, basata su definite e **significative** acquisizioni probatorie ed **immune** da vizi logico-giuridici».

È un ottimo esempio di quella circolarità inesplicita cui si è accennato in precedenza.

La **manifesta** infondatezza deriva dall'**appropriata** motivazione del provvedimento impugnato, tale perché fondata su acquisizioni probatorie **significative** e quindi **immune** da vizi eppure in nessuno dei passaggi di questa filiera argomentativa il decisore di ultima istanza offre un qualsiasi elemento che spieghi perché le prove sono significative e perché la motivazione è appropriata.

Un atto di fede, niente di più.

2.2.4. Nei dintorni dell'inammissibilità: l'infondatezza "ai limiti dell'inammissibilità".

Se si volesse usare un'immagine letteraria, la giurisprudenza di legittimità è come «il giardino dei sentieri che si biforcano»¹³.

Si segue un percorso e si è continuamente distratti da piccoli e grandi sentieri che conducono verso mete non previste.

Uno di questi sentieri ha condotto chi scrive a Cass. Pen., Sez. VI, 22102/2021 e ad un suo passaggio motivazionale in cui si afferma che

«Anche il secondo motivo è **infondato, ai limiti dell'inammissibilità**, nella misura in cui ripropone censure di merito, già formulate in appello e disattese in sentenza con motivazione lineare e congrua, con la quale il ricorso non si confronta».

Si è pensato inizialmente che l'espressione «ai limiti dell'inammissibilità» fosse una sorta di *unicum* ma la consueta ricerca su Italgire ha dimostrato che non è così e che in realtà altre decisioni la usano in modo identico o simile.

Questa constatazione non diminuisce tuttavia la sorpresa che è peraltro alimentata da alcune condizioni di partenza: un motivo di ricorso o è ammissibile o è inammissibile, non esiste alcuna terra di nessuno in cui collocare un terzo genere che lambisce i due ambiti senza appartenere ad alcuno dei due; l'assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata è ordinariamente sanzionata con l'inammissibilità.

Ciò nonostante, l'espressione è usata e si risolve in se stessa poiché i motivi ai limiti dell'inammissibilità sono considerati infondati, non inammissibili.

Chi scrive non è in grado di spiegare questo enigma e si limita quindi a considerarlo come un *souvenir* proveniente da terre lontane e inesplorate e quindi misteriose.

3. Le voci della dottrina.

Da tempo l'inammissibilità e l'uso che ne fa la Suprema Corte sono oggetto di studio da parte di organismi di rappresentanza professionale e autorevoli studiosi.

Nel 2017, a cura dell'Osservatorio Cassazione dell'Unione delle camere penali italiane, fu organizzato un convegno intitolato provocatoriamente «Inammissibilità: sanzione o deflazione?»¹⁴.

Le opinioni dei relatori furono manifestate con insolita nettezza e costituiscono un'ottima sintesi del più ampio dibattito critico sulla configurazione contemporanea del diritto vivente come voluta dalla giurisprudenza di legittimità.

¹³ Questo titolo denomina una delle due parti – l'altra è "Artifici" – della raccolta di racconti "*Finzioni*" scritti da Jorge Luis Borges tra il 1935 e il 1944. Tra le molte edizioni italiane delle *Finzioni*, si segnala quella di Einaudi del 2014, con la traduzione di Franco Lucentini.

¹⁴ Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel 2018 da Giuffrè Editore e si possono reperire a questo [link](#).

Così, tra gli altri, Giorgio Spangher:

«**Il fascino del diritto sta nell'interpretazione**, nella sua capacità evolutiva, nella attitudine a colmare i vuoti interpretativi, che si annidano nello spazio bianco tra una riga e un'altra dei vari articoli delle leggi e tra le varie norme. **Ma ci sono limiti connessi al rispetto della legalità che non possono essere superati.** Bisogna stare attenti a non pregiudicare il rapporto tra sovranità popolare, legge, subordinazione alla legge, funzione nomofilattica. Naturalmente oltre agli spazi interpretativi, ci sono anche elementi che per la loro duttilità si rendono facili alla manipolazione. Così **la giurisprudenza, sulla scorta di valori e di supposti principi, ridisegna alcune situazioni invalidanti, derubricandone la caratura; individua attività e oneri a carico delle parti, costruiti sulla scorta della funzione del processo; amplia le situazioni che impediscono, precludono o limitano l'attività delle parti.** Si tratta di flussi che, muovendosi in due direzioni, hanno lo scopo di "contenere" negli spazi d'una interpretazione riduttiva, per un verso, ed espansiva, per un altro, l'attività, soprattutto della difesa, comprimendo le occasioni di critica alle decisioni. Come nella logica autoritaria, il giudice si fa garante della regolarità del processo non secondo il codice, ma secondo il fine che ritiene che il processo debba svolgere. Spesso non si tratta di regole generali; a volte le varie situazioni sono piegate al "merito" della singola vicenda processuale».

E Paolo Ferrua:

«Si assiste oggi ad un netto mutamento di rapporti tra il **diritto vigente**, prodotto dal legislatore, e il **diritto vivente**, espresso dalla giurisprudenza. Il diritto vivente, che dovrebbe essere il prodotto, la derivazione, razionalmente argomentata, del diritto vigente, si sta progressivamente emancipando dalla sua matrice. Anzi, quasi si assiste a un'inversione del fisiologico rapporto tra le due sfere, nel senso che **è il diritto vivente ad inseguire quello vivente, assumendo a modello e traducendo in legge indirizzi giurisprudenziali di natura più o meno "creativa"**. Si direbbe che, consapevole della sua inettitudine, il legislatore attenda dai giudici, e in particolare dalla Cassazione, l'anticipazione in sede interpretativa delle linee di riforma che poi provvederà a tradurre in legge; e accade, talvolta, che neppure riesca a svolgere degnamente questa semplice opera di riscrittura».

E Oliviero Mazza:

«**La Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui suoi magistrati ha deciso di porre in essere forme di autodifesa**, probabilmente sproporzionate rispetto alla reale consistenza della minaccia e comunque **calibrate sostanzialmente su un unico possibile rimedio rappresentato dall'inasprimento dei filtri volti alla deflazione dei ricorsi.** La pur evocativa metafora della Corte che tenta di togliere l'assedio, riducendo le forze degli assediati e rendendo più difficile l'accesso alla "fortezza", non chiarisce fino in fondo le imponenti dimensioni del fenomeno che finisce per abbracciare circa il 60% delle impugnazioni. Se la Cassazione volesse solo alleggerire l'assedio, probabilmente le declaratorie d'inammissibilità sarebbero contenute in numeri meno impressionanti. A ben vedere, l'inammissibilità viene oggi impiegata su larga scala dalla Corte nella consapevolezza che non si tratta solo di un'arma impropria di legittima difesa, di tutela della propria efficienza operativa, ma rappresenta altresì una categoria dalle illimitate potenzialità nello scongiurare l'abuso, vero o presunto che sia, delle impugnazioni a fini prescizionali. In particolare, l'inammissibilità dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. anche all'esito della discussione in udienza pubblica. Appare così evidente l'utilizzo teleologicamente orientato di un'arma fin troppo affilata che consente alla Corte suprema una piena discrezionalità nell'individuare ex

post lo sfuggente discrimine fra rigetto e inammissibilità, fra infondatezza e manifesta infondatezza, nello spostare, di volta in volta, quella sottile linea che separa il proscioglimento dalla conferma della condanna, pur in presenza della ormai maturata prescrizione del reato».

E Lorenzo Zilletti:

«Il **sospetto di una geometria variabile, per l'inammissibilità dei ricorsi**, non agita soltanto le trincee avvoctesche. Perplexità più o meno marcate si levano anche dal *coté* giudiziario. Lasciamo spazio a queste voci. Sulle pagine di una storica rivista, promossa dalla corrente Magistratura Democratica, la *connection* tra manifesta infondatezza e prescrizione è registrata da Alberto Macchia. L'ex consigliere della Corte suprema, oggi assistente di studio alla Consulta, dopo aver premesso che "negli ultimi anni, ad una sempre più asmatica gestione dei processi, ha ineluttabilmente finito per corrispondere la mannaia del tempo, con l'ovvio epilogo di una vanificazione di procedimenti, in alcuni casi anche a forte impatto emotivo", rileva schiettamente come "la Cassazione ha tentato qualche **rimedio, attrezzando** 'filtri' più o meno funzionali, che hanno finito per innalzare sensibilmente la 'soglia' della 'manifesta infondatezza', rendendo quel **parametro** di apprezzamento dei ricorsi **sempre più evanescente** e tale da atteggiarsi come una sorta di inesperto **potere di destinazione**"».

Opinioni che si possono condividere oppure no ma cui certo non fa difetto il pregio della chiarezza.

4. Un monito dall'Europa: la sentenza Felloni c. Italia.

Il 6 febbraio 2020 la prima sezione della Corte EDU, definendo con sentenza¹⁵ il ricorso n. 44221/14 depositato dal Sig. Enrico Felloni, ha messo a fuoco un principio di elevata pertinenza all'oggetto di questo scritto.

I giudici di Strasburgo hanno fatto discendere la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, dalla condotta tenuta dalla Corte di Cassazione nell'esame del ricorso presentato dal Sig. Felloni il quale aveva lamentato la mancata concessione in suo danno delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un'applicazione retroattiva della l. n. 125/2008.

In effetti, il suo ricorso era stato assegnato alla settima sezione penale e dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con l'ordinanza 1364/2014.

La Corte EDU ha anzitutto ricordato che

«Sebbene **i giudici** non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte [...], essi **non sono** tuttavia **dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso** che quest'ultima deduce e dal rispondervi [...]. **Se, per di più, questi motivi attengono "ai diritti e alle libertà"** garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli –

¹⁵ La sentenza Felloni c. Italia è reperibile sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia a questo [link](#). Si segnala inoltre l'apprezzabile commento di A. Tarallo, *La CEDU interviene sulla falcidia dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione: nota alla sentenza Felloni contro Italia*, in *Archivio Penale*, 2020, n. 1, consultabile a questo [link](#), al quale si rinvia anche per la descrizione della vicenda sottostante al ricorso e delle violazioni della CEDU dedotte dal ricorrente.

come il principio di non retroattività delle leggi penali più severe – **i giudici nazionali sono tenuti ad esaminarli con particolare cura e rigore [...]**».

Ha poi precisato conclusivamente che:

«Nel respingere un ricorso, la giurisdizione d'appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata [...]. Tuttavia, **il concetto di processo equo richiede che una giurisdizione che abbia dato solo una breve motivazione alla sua decisione, incorporando le motivazioni fornite da una giurisdizione di grado inferiore o in altro modo, abbia effettivamente esaminato le questioni essenziali che le sono state sottoposte [...]**. Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte di cassazione non ha in alcun modo risposto al motivo di ricorso del ricorrente relativo alla presunta applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 al suo caso e al rifiuto dei giudici di merito di concedergli il beneficio delle circostanze attenuanti. La Corte osserva che la Suprema Corte si è limitata a dichiarare inammissibili tutti i motivi di ricorso adottati dal ricorrente in quanto erano volti a rimettere in discussione la versione dei fatti adottata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte non è convinta che la questione sollevata dal ricorrente nel suo motivo di ricorso n. 6 (paragrafo 11 *supra*) riguardasse una questione di fatto non rientrante nella competenza della Suprema Corte. Inoltre, nota che la decisione della Corte di cassazione non contiene alcun riferimento alla pena inflitta al ricorrente e, in particolare, alla legge applicabile in materia di circostanze attenuanti, che avrebbe consentito di rispondere, anche se solo indirettamente, alle doglianze dell'interessato circa la gravità della sanzione. Infine, poiché la questione controversa è stata sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte Suprema, non si può ritenere che quest'ultima abbia incorporato i motivi adottati dalla giurisdizione di grado inferiore per dare fondamento alla sua decisione in modo compatibile con le esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione [...]. La Corte ritiene che la questione della presunta applicazione retroattiva della legislazione in materia di circostanze attenuanti fosse uno dei principali motivi di ricorso adottati dal ricorrente e richiedesse pertanto una risposta specifica ed esplicita. In conclusione, **la Corte ritiene che il ricorrente non abbia beneficiato di un procedimento che gli garantisse un esame effettivo delle sue argomentazioni o una risposta che gli permettesse di comprendere le ragioni del loro rigetto**. Ne consegue che la Corte di cassazione è venuta meno al suo obbligo di motivare le sue decisioni relative dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, vi è stata violazione di questa disposizione».

Parole e concetti chiarissimi che non meritano di essere sciupati da un qualunque commento.

5. Considerazioni finali.

Si volevano capire le ragioni del dilagante ricorso all'inammissibilità nella fase di legittimità del giudizio penale.

Sono state in realtà acquisite solo alcune evidenze indirette.

È emerso che nel corso del tempo la Corte Suprema ha reso sempre più arduo per chi ricorre raggiungere la soglia oltre la quale è reso possibile all'impugnazione produrre in ipotesi un risultato favorevole e che le crescenti difficoltà si sono riverberate sui ricorsi delle parti private (e in primo luogo degli imputati) molto più che su quelli della parte pubblica.

Si è verificato che questa tendenza è stata alimentata da indirizzi interpretativi che hanno comportato una progressivamente crescente latitudine applicativa della manifesta infondatezza e che ad essa si sono aggiunti altri *trend* volti ad ampliare gli oneri dimostrativi posti a carico dei ricorrenti.

È stata constatata la creazione di ulteriori oneri attribuibili esclusivamente non alla volontà del legislatore ma a quella del giudice.

Si è notato che le sezioni ordinarie partecipano sempre di più alla produzione e al consolidamento di questi risultati complessivi.

Si è rilevato che le ragioni giustificative di queste prassi sono spesso fragili o addirittura impalpabili e all'insegna di disarmanti formule tautologiche.

E si è osservato infine che sulle questioni oggetto di questo scritto non si sono manifestate posizioni interne dissonanti o comunque riflessive (fatta eccezione per riflessioni individuali ed isolate), sicché le voci critiche sono pressoché per intero esterne alla giurisdizione di legittimità e attribuibili in massima parte a studiosi o organismi di rappresentanza professionale.

Tutto questo è emerso con sufficiente oggettività.

Nient'altro può essere aggiunto che non sia opinabile.

Si conclude quindi con una semplice opinione: se la legittimità dei giudizi penali si sostanzia in primo luogo nel rispetto delle libertà e dei diritti umani essenziali, il nostro giudice di legittimità sta fallendo il suo compito, allontanandosi così tanto dall'essere umano che gli chiede chiarezza e certezze da non riuscire più a comprenderlo.